

IL PENALE

collana a cura di FRANCESCO CLEMENTI

diritto penale

FCLO9

MICHELE VERRUCCHI

RICICLAGGIO E FAVOREGGIAMENTO

Appendice integrativa sul nuovissimo delitto di **autoriciclaggio**



EXEO edizioni

STUDI APPLICATI

ISBN formato pdf: 978-88-6907-099-0

pubblicazioni professionali

IL PENALE

collana a cura di FRANCESCO CLEMENTI

diritto penale

FCLO9

MICHELE VERRUCCHI

RICICLAGGIO E FAVOREGGIAMENTO REALE

Appendice integrativa sul nuovissimo delitto di autoriciclaggio

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-6907-099-0



fax: 049 9710328 email: info@exeo.it sito internet: www.exeo.it

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati.

È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni di brevi brani in virgolettato a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

edizione: febbraio 2015 | prezzo: € 15,00

autore: MICHELE VERRUCCHI, avvocato iscritto all'albo, Dottore di Ricerca e Cultore in Diritto penale e processuale presso l'Università degli Studi di Firenze

collana: IL PENALE, a cura di Francesco Clementi - numero in collana: 4

materia: diritto penale

tipologia: studi applicati | formato: digitale pdf

codice prodotto: FCLO9 | ISBN: 978-88-6907-099-0

editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200 DUNS 339162698

c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

Sommario

Sommario.....	4
Introduzione.....	6
CAPITOLO I - IL DELITTO DI RICICLAGGIO: DEFINIZIONE, CRONISTORIA E FISIONOMIA DI UN COMPLESSO FENOMENO CRIMINOSO	8
1. "Etimologia" e significato del reato	8
2. L'origine della fattispecie: il contesto internazionale; in particolare, la Convenzione di Vienna del 1988 e l'esperienza degli Stati Uniti.....	10
3. L'evoluzione della normativa italiana	15
3.1 Il primo intervento legislativo: la Legge n. 191/1978, di conversione del D.L. n. 59/1978	15
3.2 (Segue): il secondo intervento legislativo. La Legge n. 55/1990 nel quadro delle sollecitazioni europee ed internazionali	18
3.3 (Segue): il terzo intervento legislativo. La Legge n. 328/1993 alla luce della Convenzione di Strasburgo del 1990	25
4. L'attuale fisionomia del delitto di riciclaggio, anche nel coordinamento con la recentissima fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art. 648-ter. 1. c.p.	29
4.1 Il reato presupposto.....	30
4.2 (Segue): il bene giuridico protetto e l'oggetto materiale	46
4.3 (Segue): il complesso regime del soggetto attivo	54
4.4 (Segue): la condotta	64
4.5 (Segue): l'elemento soggettivo	76
CAPITOLO II - IL DELITTO DI FAVOREGGIAMENTO REALE: L'AUTENTICA FATTISPECIE-MADRE DEL DELITTO DI RICICLAGGIO	86
1. Genesi e breve excursus storico	86
2. La struttura della fattispecie	92
2.1 Il soggetto attivo	92
2.2 (Segue): i presupposti normativi della condotta. In particolare, il reato fonte.....	94
2.3 (Segue): il bene giuridico	98
2.4 (Segue): la condotta	101
2.5 (Segue): l'elemento soggettivo	105

CAPITOLO III - RICICLAGGIO E FAVOREGGIAMENTO REALE: UNA COMPLESSA IPOTESI DI CONFLITTO APPARENTE DI NORME.....	108
1. Premessa.....	108
2. Il complesso fenomeno del conflitto apparente di norme: inquadramento dogmatico.....	110
3. (Segue): il conflitto apparente di norme come “antilogia giuridica” e il corretto ambito di sua configurabilità (rectius, supponibilità).....	118
4. Riciclaggio e favoreggiamento reale: le ragioni del loro apparente conflitto.....	125
5. La risoluzione del conflitto apparente di norme: il criterio della “rilevanza del contesto tipico di fattispecie” nell’ambito di una interpretazione metapositiva del principio di specialità.....	133
6. I limiti di un confronto strutturale operato in astratto: i rischi di una decontestualizzazione del fatto storico.....	142
7. Il caso “Menarini”: un esempio di applicazione del criterio della “rilevanza del contesto tipico di fattispecie”?.....	144
APPENDICE INTEGRATIVA - UN “PASTICCIACCIO” ITALIANO: PRIME CONSIDERAZIONI CRITICHE INTORNO AL NUOVISSIMO DELITTO DI AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER. 1. C.P.)	149
1. Premessa: il “privilegio di autoriciclaggio” quale causa storica di inefficienza dell’art. 648-bis c.p.....	149
2. Il neonato delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter 1. c.p.): la creazione di un’autonoma fattispecie incriminatrice, in spregio alle proposte di modifica della normativa vigente.....	151
3. Il neonato delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter 1. c.p.): prime riflessioni critiche.....	154
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	163

Introduzione

Il presente volume si pone come obiettivo una approfondita ricostruzione – sia sul piano storico-normativo, sia sul piano tecnico-ermeneutico – di due fattispecie incriminatrici che, lungi dall'essere “operative” in settori di tutela tra loro differenti (come la formale ubicazione codicistica sembrerebbe, prima facie, indicare), per vero si palesano molto più intrecciate di quanto non si possa credere e tra loro molto più “vicine” in punto di capacità sussuntiva, in seno al proprio precetto, di determinati fatti sociali.

Da un lato, il delitto di riciclaggio (disciplinato dall'art. 648-bis c.p.): un reato – lo stesso – da sempre, salvo essere certamente alimentato dalla grave crisi economica di questo ultimo quinquennio, soggetto ad una configurazione randomica (nella sua relativamente giovane vita) e la cui complessa articolazione si confronta, ora anche in forza della recentissima introduzione nel codice Rocco dell'art. 648-ter 1., figura criminis riservata alla ipotesi di auto-riciclaggio, con un “paradigma” normativo che in realtà ne frantuma l'unitarietà di fondo, affidando il Legislatore a più modelli legali di incriminazione il compito di tipizzare, in via separata e scoordinata, i vari steps nei quali il fenomeno prende forma.

Dall'altro, il delitto di favoreggiamento reale (disciplinato dall'art. 379 c.p.): un illecito di più “antico conio”, di più frequente applicazione giudiziaria e autentico prototipo – ben più dello schema della ricettazione, come emerge dalla sua analisi strutturale – dai cui tratti essenziali si è sviluppato il riciclaggio.

Entrambi i reati offendono il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia; entrambi – considerata la diacronica evoluzione del concetto di patrimonio, passato da una dimensione “statica” (privatistica) ad una dimensione “dinamica” (pubblicistica), tipica delle società post-industriali – stigmatizzano potenziali precipitati, in punto di danno criminale, sull'economia nazionale, intesa – appunto – come patrimonio diffuso, ossia patrimonio dell'individuo sul mercato; entrambi, nel presentare “aspetti tipologici” decisamente sovrapponibili, tanto sul piano oggettivo (identica classe di illecito presupposto, sostanziale medesimezza di condotta), quanto sul piano soggettivo (sostanziale coincidenza di impronta soggettiva nella correlazione fatto-offesa),

condividono una stessa direzione empirica di azione: la libera spendibilità di quanto illecitamente conseguito o, ciò che è lo stesso, il consolidamento dell'iniuste coeptum – ossia di quanto di penalmente rilevante fatto all'inizio, a monte, da altri soggetti – mediante un comportamento intrinsecamente deceptivo.

Ebbene, proprio qui nasce l'eventualità di un concorso (rectius, conflitto) apparente di norme tra le due fattispecie; bene è possibile, infatti, che una condotta – consistente in concreto nell'ostacolare il corso dell'attività giudiziaria nell'accertamento di un commesso fatto criminoso produttivo di lucro – in astratto, o meglio nella mente dell'interprete, assuma una valenza disvaloriale tutt'altro che specifica, ma anzi ambigua, ossia “oscillante”, “borderline” tra quella precipuamente espressa dal precetto dell'art. 648-bis c.p. e quella significativamente evidenziata dal precetto dell'art. 379 c.p.

E allora ecco come la presente opera – questo è il suo tema centrale, la questione più delicata affrontata tra le sue righe – cerchi di trattare, nel modo più esaustivo possibile, il problema della facile interazione tra i due delitti, provando ad offrire, attraverso una originale interpretazione del concetto di “specialità” (fulcro del dogma del conflitto apparente) – e, segnatamente, costruendo il nuovo criterio risolutivo della “rilevanza del contesto tipico di fattispecie” – suggerimenti per una impostazione ermeneutica di ciascuna delle due norme incriminatrici più congruente alla loro rispettiva ratio, e quindi anche strumenti per la definizione di una loro disciplina penale che resulti più chiara, più equilibrata e più efficace.

Il volume si chiude con una appendice integrativa avente ad oggetto alcune prime riflessioni critiche sulla struttura della nuovissima fattispecie delittuosa di “autoriciclaggio”, prodotto di una proposta il cui contenuto fin dall'inizio ha attirato a sé pareri, consultazioni, consigli e modifiche e che – in data 4 dicembre 2014 – è divenuto legge, a parere di chi scrive, nella forma sbagliata: un provvedimento, il d.d.l. n. 1642/S (n. 2247/C), che nel lasciare intatta la disposizione dell'art. 648-bis c.p. frammenta ancora di più l'unitarietà di substrato del fenomeno “riciclaggio”, contribuendo a rendere ancora più inapplicato (rectius, inapplicabile) – stante la natura di fatto “concorsuale” di quello stesso fenomeno – quel medesimo articolo.

CAPITOLO I

IL DELITTO DI RICICLAGGIO: DEFINIZIONE, CRONISTORIA E FISIONOMIA DI UN COMPLESSO FENOMENO CRIMINOSO

1. “Etimologia” e significato del reato

La rubrica dell’art. 648-bis c.p. dimostra come la scienza del diritto non esiti, talvolta, a servirsi di vere e proprie “espressioni metaforiche” – attingendo ad un linguaggio pertinente ad altri e diversi campi dello scibile umano – per descrivere, con icastica sinteticità, fatti (*rectius*, comportamenti) meritevoli di assumere una precipua rilevanza giuridica.

Il termine *riciclaggio*¹, in effetti, appartiene al lessico della ingegneria gestionale e contraddistingue – letteralmente – un processo industriale, ossia l’insieme delle strategie e delle metodologie dirette al riutilizzo (vale a dire re-immissione nel ciclo produttivo) dei materiali di rifiuto, che quindi perdono la propria natura di “scarto” per il tramite di una loro con-fusione con le materie prime impiegate in una nuova (e talvolta anche diversa) catena di produzione.²

Tale denominazione – con ogni evidenza – è stata utilizzata dal

¹ Questo “titolo” di reato è stato introdotto per la prima volta dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990, che ampliava lo spettro applicativo della primigenia fattispecie nata con il D.L. n. 59 del 21 marzo 1978, convertito nella l. n. 191 del 18 maggio 1978.

² Un altro esempio è dato dal concetto di *mobbing*: tale parola – tratta dalla scienza della etologia – nel linguaggio dei giuristi identifica un fenomeno criminoso che si struttura in una condotta di vessazioni, soprattutto di carattere psicologico, ripetute e continue nel tempo. A differenza del riciclaggio, però, ad oggi il nostro Legislatore non è ancora riuscito a cristallizzare un simile comportamento in una autonomia fattispecie incriminatrice, tanto che – ogniqualvolta si manifesti storicamente – giurisprudenza e dottrina si sforzano di ricondurlo negli steccati normativi della “violenza privata” (art. 610 c.p.), dei “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” (art. 572 c.p.), della “molestia o disturbo alle persone” (art. 660 c.p.).

Legislatore italiano per tradurre, in termini normativi, la condotta materiale di chi «(...) nasconde l'origine illegale di un introito, mascherandola in modo da farla apparire legittima»³, e per questo camuffa (rendendola di per sé invisibile) l'essenza illecita del provento, immettendolo nel mercato e negli ordinari circuiti finanziari.⁴

Vero questo, però, *re melius perpensa* oggi non possiamo esimerci dal rilevare come nel nostro ordinamento - stante l'inoperatività, di fatto tetragona, dell'art. 648-ter c.p., che delinea una figura di reato rimasta sostanzialmente sulla carta e ridotta, a causa della iniziale clausola di sussidiarietà, a *post factum* non punibile⁵ - la contestazione

³ Cfr. PECORELLA, *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. III, Torino, 1989, pp. 368 e ss.

⁴ Particolarmente incisiva, in proposito, appare la locuzione espressiva con la quale viene definita l'attività di riciclaggio nella legislazione statunitense: “*money laundering*” che, designando letteralmente il “lavaggio di denaro”, dimostra come nel diritto americano la specificità della condotta criminosa resulti incentrata sull'effetto verso cui questa tende e, cioè, l'occultamento della provenienza della *res*, ossia l'arresto del c.d. “*paper trail*”. Sul punto, oltre al § n. 2 di questo capitolo, cfr. – *amplius* – FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009, pp. 21 e ss.

⁵ In effetti, nelle imputazioni di riciclaggio, al fine di non correre il rischio di coltivare una accusa che – nel richiamare l'astratto contenuto precettivo dell'art. 648-bis c.p. – pecchi di assoluta e oggettiva indeterminazione, la Procura della Repubblica è praticamente costretta a descrivere nello specifico le modalità con le quali si sarebbe concretizzata l'ipotizzata condotta di “sostituzione”, “trasferimento”, o meglio ancora di “altre operazioni” sempre ostacolanti l'identificazione dell'origine del provento, sì che – in definitiva – dal capo di imputazione non può non emergere il concetto di una *strumentalizzazione* delle risorse ottenute delinquendo in attività relative, in generale, alla produzione e alla circolazione di capitali, titoli e servizi, ossia quelle “attività economiche e finanziarie” di cui parla, per l'appunto, l'art. 648-ter c.p. Non solo, non è affatto infrequente che – in una imputazione di riciclaggio – la disposizione da ultimo richiamata compaia al fianco dell'art. 648-bis c.p.: in questo caso, molto spesso e inopinatamente la Procura della Repubblica opera una sorta di *reductio ad unum* della struttura bifasica (così come è stata concepita dal Legislatore) del fenomeno riciclatore, nel senso che tende a stigmatizzare – nel percorso logico-argomentativo del capo di accusa – l'*ubi consistam* della condotta di riciclaggio attraverso una norma che, in realtà, presuppone come già avvenuta la fase della “ripulitura” del provento illecito. D'altronde, stante la perfetta identità tra l'art. 648-bis c.p. e l'art. 648-ter c.p. in punto di pena detentiva, pena pecuniaria e previsione della circostanza aggravante speciale di natura soggettiva (art. 648-bis, comma 2 c.p. e art. 648-ter, comma 2 c.p.), alcuni arresti giurisprudenziali non hanno esitato a configurare tra le disposizioni *de quibus* un rapporto di specialità (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 23.3.2000, n. 6534; Cass. pen., Sez. II, 10.1.2003, n. 18103; Cass. pen., Sez. II, 4.2.2010, n. 4800, per cui integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale

dell'art. 648-bis c.p. non venga affatto mossa per colpire ciò che dovrebbe costituire il perno strutturale della fattispecie, ossia il momento interruttivo di quel percorso cartolare, seguito dai capitali, che – ricostruito *a posteriori* dagli inquirenti – consentirebbe di dimostrare il collegamento esistente tra le attività finanziarie oggetto del riciclaggio ed il delitto dal quale le stesse prendono origine, bensì per neutralizzare gli effetti di instabilità ed alterazione del mercato derivanti dall'anello terminale – il reimpiego dei proventi illeciti, appunto – del fenomeno riciclatore.

Nell'ottica interpretativa ed esegetica della magistratura, infatti, “riciclaggio” significa e sintetizza più un procedimento adottato per rimettere in circolazione denaro sporco, anziché un procedimento utilizzato per far perdere le tracce di un illecito guadagno; più una procedura di investimento, anziché un meccanismo – più o meno complesso – di conversione di determinati utili.

In buona sostanza, una condotta criminosa che – sotto il profilo eminentemente teleologico – si rivela più ad “assetto anteriore” che “posteriore”.

2. *L'origine della fattispecie: il contesto internazionale; in particolare, la Convenzione di Vienna del 1988 e l'esperienza degli Stati Uniti*

Quando e in quale ambito nasce l'esigenza di reprimere il fenomeno criminoso *de quo*, mediante il ricorso alla massima risposta sanzionatoria da parte di uno Stato?

Un doveroso – e senza alcuna pretesa di esaustività in questa sede

rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate. Recenti pronunce giurisprudenziali, d'altronde, rilevano nella sostanziale inapplicabilità dell'art. 648-ter c.p. un esito pressoché obbligato, alla luce dell'ampia latitudine interpretativa fornita alla condotta di ricezione nel delitto di ricettazione e a quella consistente nel porre in essere “altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione dei proventi del reato” nel delitto di riciclaggio (cfr. Cass. pen. Sez. II, 26 marzo 2013, n. 16434 e Cass. pen. Sez. II, 5 novembre 2013, n. 9026).

– *excursus* evolutivo della vigente normativa penale italiana rivela come all’origine della disciplina vi sia una molteplicità di fonti di vario livello, nazionale e sovranazionale, nonché di rango comunitario (in specie, direttive, raccomandazioni e più in generale atti comunitari di cooperazione intergovernativa, facenti capo al c.d. “Terzo Pilastro” dell’Unione Europea), cui va ad aggiungersi una interdisciplinarietà degli interventi di regolamentazione che conferiscono alla materia una complessità difficilmente rinvenibile *aliunde*.⁶

È tuttavia noto come l’atto di nascita di quello che, nel corso del tempo (ma ancora oggi così appare, pressoché in ogni Stato), diventerà una vera e propria stratificazione alluvionale di disposizioni – e che, riprendendo la terminologia di certa dottrina, possiamo complessivamente chiamare «diritto del contrasto al riciclaggio»⁷ – porti la data del 30 marzo 1961 e si concretizzi nell’art. 36, comma 2 della Convenzione Unica di New York:⁸ un Patto internazionale siglato al precipuo scopo di combattere i devastanti effetti della sempre più crescente espansione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope; effetti, gli stessi, tra i quali già allora non potevano essere taciute la corruzione e la contaminazione degli apparati statali e della libera concorrenza, dovute alle più svariate operazioni finanziarie attinenti al narcotraffico.

La consapevolezza, dunque, di come enormi quantità di denaro legate al mondo della droga ben possano assumere – una volta reimmesse nel circuito lecito – un valore reale e gestibile sul mercato e quindi innescare, per questa via, una spirale senza fine che si autoalimenta, si moltiplica e divora l’economia legale è ciò che – a partire dai primi anni ’60 dello scorso secolo – inizia a stimolare nella coscienza dei legislatori nazionali la necessità di stigmatizzare, con il marchio di pronte ed efficaci risposte sanzionatorie, il c.d. “*money*

⁶ Cfr. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, op. cit., pp. 19-20, nota n. 17.

⁷ Cfr., *amplius*, CONDEMI-DE PASQUALE, *Profili internazionali dell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio di capitali illeciti*, Roma, 2003.

⁸ La Convenzione, successivamente integrata dal Protocollo Modificativo di Ginevra del 25 marzo 1972, è stata ratificata dall’Italia con la l. n. 412/1974. Attualmente, il suo testo è reperibile sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Antidroga, all’indirizzo www.politicheantidroga.it.

laundrying”.

Tuttavia, il prefato documento di New York non era rimasto che una semplice dichiarazione di intenti, la cui *auctoritas* non andava oltre il crisma della sua “internazionalità”: ancora per molto tempo infatti – almeno un decennio, se non di più – il fenomeno del riciclaggio fu combattuto essenzialmente con gli strumenti di tutela offerti dalla cooperazione, evidentemente insufficiente, degli istituti finanziari con le autorità di vigilanza, giudiziarie e con le forze di polizia, ma senza mai raggiungere concrete e incisive soddisfazioni.

Da questo punto di vista, allora, ecco che particolarmente significative si rivelano due Convenzioni ONU - entrambe siglate a Vienna, ma delle quali solo la seconda, in realtà, è quella più importante e non a torto più ricordata nella letteratura giuridica sovranazionale⁹ - che si pongono l’obiettivo di promuovere l’elaborazione di sistemi di contrasto integrati e, soprattutto, di un prototipo di *figura criminis* internazionale di riciclaggio. In effetti, nell’articolato normativo del 1988 è rinvenibile l’esigenza che ciascuna Parte contraente attribuisca il carattere di “reato” al fenomeno in parola e si sforzi di incriminare – compatibilmente con i principi costituzionali e generali del proprio ordinamento – il reimpiego di beni di cui, all’atto del loro ricevimento, si abbia la consapevolezza della provenienza dal narcotraffico.¹⁰

Il tentativo, però, di sviluppare una descrizione del fatto tipico di riciclaggio che potesse fungere da modello di riferimento per le diverse – geograficamente, ma anche per cultura – legislazioni statali era destinato a fallire: l’assenza di idonee definizioni di alcuni concetti fondamentali in materia (ad esempio quello della “origine” del bene), il ricorrere – nella architettura della fattispecie – di elementi strutturali richiamanti altri e differenti illeciti penali (favoreggiamento e ricettazione), le non infrequenti tracce di commistione con l’istituto del concorso di persone nel reato

⁹ Si tratta, propriamente, della Convenzione sulle sostanze psicotrope, stipulata il 21 ottobre 1971, ratificata dall’Italia con la l. n. 385/1981, nonché della Convenzione sulla prevenzione del narcotraffico, stipulata il 20 dicembre 1988, ratificata dall’Italia con la l. n. 328/1990. Entrambi i testi sono reperibili sul sito www.politicheantidroga.it.

¹⁰ Cfr. PESTELLI, *Trattato di diritto penale. Parte speciale* – X, a cura di Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Torino, 2011, pp. 844 e ss.

presupposto, nonché il sostanziale confinamento della azione penale ad un'unica fonte di ricchezza delle organizzazioni criminali rappresentavano – infatti – motivi sufficienti per non pervenire ad una universale accettazione di quanto era stato proposto dalla Conferenza delle Nazioni Unite nella sua 6° seduta plenaria a Vienna.¹¹

Tali difetti, del resto, andavano a costituire un grosso limite interno all'accertamento della responsabilità.

Ma se lo spirito “criminalizzatore” dell'ONU – teso a favorire un approccio globale, nella lotta al fenomeno del riciclaggio, attraverso lo scambio di plurime e diverse esperienze territoriali – non raggiunse mai il proprio obiettivo, ossia lo sviluppo di uno schema di reato realmente definito e condiviso sul piano internazionale, neppure – a ben vedere – lo stesso può essere considerato un prodotto davvero originale e innovativo rispetto ai tradizionali strumenti di tutela e cooperazione. Infatti, a partire dalla seconda metà degli anni '80, l'esigenza di approntare un intervento massimamente punitivo *ad hoc* assunse già un indubbio rilievo e dignità di ipotesi delittuosa in seno al diritto americano, e sempre nell'ambito del traffico e del commercio della droga. Nella storia della codificazione penale statunitense, le prime – puntuali – formulazioni incriminatrici del fenomeno del riciclaggio risalgono al 1986 e si inseriscono nello U.S.C (§§ 1956 e 1957, titolo 18) con l'approvazione del *Money Laundering Control Act* (M.L.C.A.);¹² una legge, questa, che a ragione può essere considerata il paradigma giuridico della Convenzione di Vienna del 1988 e che si colloca nel medesimo solco tracciato dall'*Anti Drug Abuse Act* (provvedimento, anch'esso, del 1988) allorquando – sul finire degli anni '70 –

¹¹ Cfr. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, op. cit., p. 32.

¹² Occorre, tuttavia, ricordare come la attuale, articolata e complessa normativa *ad hoc* sia stata preceduta da settoriali e insufficienti discipline “preparatorie”: in materia di *conspiracy* (18 U.S.C. 371), nonché di false dichiarazioni al funzionario pubblico (18 U.S.C. 1001). Peraltro, il M.L.C.A. è stato rinforzato negli anni '90 attraverso la costituzione di una agenzia antiriciclaggio con compiti di controllo sulla osservanza – da parte sia delle persone giuridiche, sia di soggetti privati – degli obblighi di segnalazione delle operazioni finanziarie sospette, nonché per il tramite del titolo III del *Patriot Act*, in risposta all'attacco terroristico del 11 settembre 2001.

l'invalersi esponenziale del traffico di sostanze stupefacenti spinse il Legislatore degli Stati Uniti a rafforzare il livello di prevenzione e repressione della relativa, perimetrante economia criminale,¹³ e quindi a concepire il reato di riciclaggio nel quadro della (o, meglio, nello spirito della politica) c.d. “*war on drugs*”.

Specifica caratteristica strutturale della ipotesi delittuosa, così come è stata disegnata nei lavori del Congresso, è sicuramente il ruolo centrale giocato dall'ostacolo alla identificazione della provenienza della *res*:¹⁴ In effetti, a differenza delle legislazioni europee (tra le quali, come si è già detto, di fatto anche il codice italiano¹⁵), la grande intuizione degli americani è stata quella di enfatizzare – nel precetto della norma – l'effetto “retrospettivo” perseguito con la condotta criminosa, e non – a valle – la conseguenza “pubblica/sociale” che la stessa, una volta posta in essere, inevitabilmente comporta; in altri termini, il Legislatore statunitense – consapevole del fatto che il diritto penale deve manifestarsi non solo sul piano sanzionatorio, ma anche su quello preventivo, e che il medesimo diritto deve obbligatoriamente adattarsi ai continui mutamenti tecnologici ed economici – ha saputo cogliere l'autentica *ratio* che deve sorreggere l'intento criminalizzatore del fenomeno del riciclaggio, ossia la necessità di combattere la perpetrazione dell'illecito quale possibile contesto di origine di un altro illecito.

Tale intuizione, peraltro, dimostra come non possa affatto sorprendere l'inesistenza nella codificazione statunitense del c.d. “privilegio di autoriciclaggio”,¹⁶ dal momento che – proprio

¹³ In particolare, il Congresso avvertì l'esigenza di rivitalizzare, anche fuori dall'ambito del diritto bancario, gli obblighi di *reporting* (notifica e registrazione) delle operazioni in contanti, sanciti già dal 1970 nel *Bank Secrecy Act*.

¹⁴ Un'altra peculiarità è data dal fatto che il § 1956 U.S.C. provvede ad enumerare una articolata lista di reati-presupposto (qualificati come *predicate offenses*) attraverso la specificazione attribuita al termine “attività illegale”, utilizzata in modo generico nel testo, con riferimento all'origine dei profitti oggetto di riciclaggio. La puntuale e tassativa elencazione deriva da un costante processo di implementazione.

¹⁵ Vedi nota n. 5.

¹⁶ Tale “privilegio” è escluso anche nella legislazione inglese ed australiana, che infatti hanno ripreso il modello americano.

nell'ottica ermeneutica ed applicativa della originale¹⁷ costruzione giuridica americana – è impensabile immaginare la figura del riciclatore all'esterno di qualsiasi ipotesi di compartecipazione (*rectius*, concorsualità morale o materiale) nella commissione del reato-presupposto.¹⁸

3. *L'evoluzione della normativa italiana*

3.1 *Il primo intervento legislativo: la Legge n. 191/1978, di conversione del D.L. n. 59/1978*

Se gli Stati Uniti hanno avuto il merito di intuire (e poi perfezionare ed affinare tale intuizione) la peculiarità teleologica dello spirito criminalizzatore del riciclaggio, è anche vero – però – come l'Italia sia stata il primo Paese a varare una prima, compiuta previsione penale antiriciclaggio: anticipando i tempi, infatti, già alla fine degli anni '70 il nostro Legislatore ebbe ad inserire nel codice Rocco l'art. 648-bis e quindi ad individuare, nel confronto tra “offesa-contenuto” del reato ed “arricchimento” quale sua conseguenza, un binomio degno di studio e approfondimento; un binomio rivelatore di un nuovo “fatto da perseguire”.¹⁹

Tuttavia, la formulazione della novella fattispecie incriminatrice subiva largamente un pregiudizio di origine, consistente in una ideazione dell'illecito “derivata” dallo schema tipico di altre e diverse

¹⁷ L'attributo identifica la natura “autonoma” – e non “derivata” da altra figura criminosa – della fattispecie.

¹⁸ Per una disamina più approfondita della fattispecie di riciclaggio nella legislazione statunitense, cfr. VEZZOLI, *Il contrasto al riciclaggio nell'esperienza di alcuni Paesi extra UE. L'esperienza statunitense*, in *Il riciclaggio*, a cura della Guardia di Finanza, Lido di Ostia, Giugno 2002, pp. 493 e ss.; ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997.

¹⁹ Cfr. COSSEDU, *Riciclaggio: complessità di un “percorso” normativo*, in CP 2010, n. 10, pp. 3641-3642.

figurae criminis.²⁰ In altri termini, la disciplina del delitto di riciclaggio – maturata in seno al D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito, con modifiche, dalla l. 18 maggio 1978, n. 191), avente ad oggetto «Norme penali e processuali per la prevenzione e repressione di gravi reati»²¹ – appariva condizionata, nella sua primitiva fisionomia, dall’ambito applicativo di più antiche “fattispecie-madri” che, funzionanti come referente criminologico, a quel punto vedevano esteso ed integrato (per il tramite di una loro “forma speciale”) il proprio raggio di azione.²²

In particolare, il Legislatore italiano perseguì l’intento di tracciare un *continuum* tra la nuova ipotesi di reato e – segnatamente – i delitti di ricettazione e favoreggiamento,²³ convinto – sulla spinta di manifestazioni sempre più preoccupanti della criminalità dilagante e del terrorismo – di rinvenire nella giustapposizione del disegno di quelle tipologie di illecito la risposta più opportuna, immediata ed efficace ai fenomeni di eversione dell’ordine pubblico caratterizzanti gli “anni di piombo”.²⁴

²⁰ In particolare, si tratta del delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e del delitto di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.). Peraltro, dalla “ricettazione” sarebbe derivata la fattispecie vigente nell’ordinamento tedesco (§ 261 StGB), nell’ordinamento australiano, nell’ordinamento canadese (sec. 462.31 Criminal Code) e nell’ordinamento giapponese (*Narcotics Special Law* 1991, n. 94); dal “favoreggiamento personale” sarebbe derivata la fattispecie vigente nell’ordinamento francese (artt. 222-38 e 324-1 c.p.); dal “favoreggiamento reale” sarebbe derivata la fattispecie vigente in Svizzera (artt. 260-ter, 305-bis e 305-ter c.p.).

²¹ A differenza degli Stati Uniti e, più in generale, del panorama legislativo internazionale, in Italia il contesto di origine del delitto di riciclaggio è dato dalla criminalità terroristica e mafiosa.

²² Cfr. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (art. 648-bis). Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Torino, 2008, p. 3; DONADIO, *Fattispecie incriminatrici nel diritto italiano*, in *Il riciclaggio dei proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente*, a cura di Palombi, Napoli, 1996, p. 164.

²³ Significativa, infatti, è la circostanza per la quale l’art. 648-bis c.p. sia stato varato appena tre anni dopo l’intervento di modifica (innalzamento del limite massimo di pena edittale) operato sull’art. 648 c.p. con la l. 22 maggio 1975, n. 152. Del resto, nella seduta parlamentare del 6 maggio 1975, l’allora Ministro di Grazia e Giustizia (Reale Oronzo) definì espressamente la ricettazione un reato “(...) alla base di vaste reti di criminalità”: cfr. Atti Parlamentari della Camera dei Deputati (p. 21869).

²⁴ In realtà, furono solo l’urgenza e la fretta di difendere il Paese dai gravissimi attacchi terroristici dell’epoca (si pensi, tra tutti, al sequestro dell’On. Moro) a sollecitare un intervento normativo – nelle forme, appunto, del decreto legge – che non portò, come

L'ossatura della fattispecie in effetti, così come appariva nella sua primigenia stesura,²⁵ risultava del tutto priva di reali tratti di autonomia e – tanto sul piano soggettivo, quanto sotto il profilo oggettivo – a ragione poteva essere definita una sorta di “Giano bifronte”²⁶: ad una attenta analisi dell'elemento psicologico del reato, il fatto tipico si distingueva per la presenza di un dolo specifico alternativo di ricettazione e di favoreggiamento; conformazione – questa – che aveva precipitati in punto di strutturazione del comportamento penalmente rilevante, dal momento che la previsione della sola condotta sostitutiva di denaro o valori “illeciti” (con denaro o valori “leciti”) – proprio a seconda della finalità perseguita dal soggetto agente – consentiva di distinguere l'ipotesi del riciclaggio-favoreggiamento dalla ipotesi del riciclaggio-ricettazione.²⁷ Non solo, sempre la sola condotta sostitutiva – delineata nella sua precipua materialità – rendeva lo schema legale inidoneo a ricomprendere i casi di “intervento ripulitivo giuridico”, quali le accessioni di credito o le estinzioni di debito,²⁸ e tutt'altro che razionale – probabilmente predisposta con l'obiettivo di stemperare tale limite – risultava la formulazione del delitto con una sensibile anticipazione della soglia di punibilità, sì che era consentito il perfezionamento del riciclaggio anche in assenza di qualsivoglia evento lesivo.²⁹

avrebbe dovuto, alla creazione di un'autonoma fattispecie incriminatrice, bensì alla studiata “scorciatoia” appena delineata.

²⁵ Art. 648 bis. Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione. – “*Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da Lire un milione a Lire venti milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.*”.

²⁶ L'espressione è di FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, op. cit., p. 18.

²⁷ Cfr. LONGOBARDO, *Orientamenti giurisprudenziali nella repressione delle condotte di riciclaggio*, in *Riv. pen. ec.*, 1995, pp. 153 e ss.

²⁸ Cfr., sul punto, FERRAJOLI/MELCHIONNA, *La normativa antiriciclaggio. Repressione penale, disposizioni amministrative e tecniche investigative*, Milano, 1996, p. 6.

²⁹ In effetti, la fattispecie *de qua* presentava la forma propria dei reati di attentato. Cfr. Cass. pen., Sez. II, 14.11.1988, n. 11011, in *Giust. pen.*, n. 3/1990: la consumazione anticipata dell'illecito ben avrebbe potuto comportare la sanzionabilità anche del “(...)

D'altro canto, l'attestazione ultima della natura "derivata e dipendente" del reato in parola non poteva non essere la scelta del Legislatore di non rubricare il medesimo come «Riciclaggio», ma come «Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione», a dimostrazione non tanto della carenza della volontà di costruire il fatto tipico esclusivamente come un *modus agendi* di tipo "predatorio" o – in ogni caso – "parassitario", ben lontano dal connotato di lesività proprio della fraudolenta conversione dei proventi criminali, quanto di un concetto che potesse riassumere il contenuto della norma: la limitatezza (o meglio, il *numerus clausus*) dei reati-presupposto e l'esclusione dei tipici illeciti prodromici alla produzione o allo scambio di beni delinquenziali – ad esempio la corruzione, la concussione, la bancarotta fraudolenta, l'appropriazione indebita, il furto o la truffa – legavano indissolubilmente la nuova fattispecie al clima emergenziale dell'epoca³⁰ e davano già il segno di un errato approccio interpretativo al grave fenomeno socio-economico allora *in fieri*.

3.2 (Segue): il secondo intervento legislativo. La Legge n. 55/1990 nel quadro delle sollecitazioni europee ed internazionali

Proprio il ridotto perimetro dei reati collocati "a monte" è alla base di un ripensamento legislativo – a distanza di pochi anni – della novella fattispecie codicistica del 1978. In effetti, per quanto la condotta di riciclaggio avesse già espresso nella originaria formulazione un inedito significato offensivo – dal momento che, da una tutela statica del patrimonio (quale quella approntata ai sensi dell'art. 648 c.p.) si era passati, in forza dell'art. 648-bis c.p., ad una prospettiva di protezione dinamica, se non altro data dalla

semplice possesso di banconote provenienti dal pagamento di somme versate per ottenere la liberazione del sequestrato".

³⁰ Cfr. CASTALDO/NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010, pp. 68 e ss.

riqualificazione del bene aggredito che da mera “proprietà” si era evoluto in “risparmio-investimento”³¹ – il Legislatore era sempre più convinto di come la limitazione suindicata comportasse un forte rischio di paralisi applicativa della norma.

D’altro canto, la l. n. 191/1978 aveva posto sul medesimo piano – quello delle condizioni di operatività del delitto di riciclaggio – contesti delinquenziali tra loro sì disomogenei, ma allo stesso tempo non ampi a sufficienza da coprire l’intero raggio di azione della criminalità, in specie organizzata: l’esperienza, infatti, mostrava in modo fin troppo evidente la necessità di allargare l’ambito materiale della fattispecie anche ai processi “creativi” di illecita ricchezza, oltre che agli atti criminali “ablatori”,³² e ciò al fine di facilitare la prova di quel “coefficiente di consapevolezza-colpevolezza” richiesto per l’applicazione dell’art. 648-bis c.p.³³

Tuttavia, per comprendere bene i motivi che spronarono il nostro Legislatore a varare il primo provvedimento di riforma del delitto di riciclaggio, occorre preliminarmente tenere conto di quanto accadeva nello scenario internazionale e comunitario tra gli anni ’80 e i primi anni ’90 del secolo scorso.

In poche parole, le singole Nazioni cominciavano ad acquisire – in quel periodo storico – una sempre più chiara coscienza della pericolosità e della crescente insidiosità dell’utilizzo, ad opera delle organizzazioni criminali, dei sistemi finanziari ufficiali allo scopo di riciclare denaro proveniente da reato: in particolare, ciò che destava grande allarme era la criminalità dedita alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, già allora considerate la maggiore fonte di proventi del sindacato del crimine.

³¹ Cfr. CERBO, *Il riciclaggio di denaro. Articolo 648-bis del codice penale*, in www.overlex.com, p. 2.

³² Cfr. DONADIO, *Fattispecie incriminatrici nel diritto italiano*, op. cit., pp. 715 e ss.

³³ Chiaro, sul punto, CERBO, *Il riciclaggio di denaro*, op. cit., pp. 3-4: «(...) questo coefficiente, infatti, non è altro che la conoscenza, da parte del riciclatore, circa la provenienza del denaro appreso. La prova di una simile consapevolezza, in concreto, è data dalla dimostrazione di un legame organico fra chi ricicla il capitale illecito e chi lo ha illecitamente prodotto. Resulta pertanto agevole come andasse esente da responsabilità ex art. 648-bis c.p. un soggetto riciclatore di denaro proveniente da un fatto di reato diverso da quelli tassativamente elencati dalla norma in esame, quand’anche consapevole di questa provenienza. In tal caso trovavano applicazione gli artt. 648 e 379 c.p., che prevedevano un irragionevole trattamento sanzionatorio più favorevole».

L'immensità dei profitti derivanti da quel bacino di approvvigionamento, però, imponeva a quelle stesse organizzazioni l'esigenza di reimpiegare i capitali del narcotraffico nel circuito economico legale, e ciò per impedire o comunque per ostacolare il più possibile la scoperta del reato (che equivaleva a dire, peraltro, scoperta non solo della causa prima, ma anche della maggiore forza propulsiva della delinquenza).³⁴

Proprio quella esigenza quindi, sempre più in crescita, costituiva – a tutti gli effetti – un rilevante punto debole, una decisiva area di criticità della malavita; ed ecco perché – all'epoca – la consapevolezza della opportunità di adottare strumenti capaci di colpire il profilo economico dell'intero fenomeno organizzativo criminale spingeva la Comunità internazionale a predisporre provvedimenti di vario tipo e coinvolgenti il più ampio numero di Paesi.

Ora, il primo di tali provvedimenti fu sicuramente la Raccomandazione n. 80/10, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 27 giugno 1980 e intitolata «Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale»: questo atto però – finalizzato precipuamente a far rivestire al sistema creditizio un ruolo preventivo nella lotta al riciclaggio, attraverso l'imposizione alle banche di misure identificative della propria clientela in relazione a determinate operazioni ritenute sensibili, nonché di un obbligo di registrazione delle banconote ogniqualvolta fossero state costituite riserve di contanti di rilevante entità – non aveva efficacia diretta e quindi non si palesava come strumento particolarmente incisivo.³⁵

Un secondo provvedimento, poi, fu la «Dichiarazione di principi» approvata a Basilea il 12 dicembre 1988 dal c.d. «Comitato dei Dieci»,³⁶ avente valore di codice di condotta nel sistema bancario

³⁴ Negli anni '80, del resto, una importante operazione di polizia – la nota operazione «Pizza Connection» – aveva consentito di sconfiungere una ramificata organizzazione criminale di stampo mafioso avente la propria base logistica in Italia ed operante negli Stati Uniti: oggetto di interesse, inutile a dirsi, era il commercio della droga.

³⁵ Cfr. PESTELLI, *Trattato di diritto penale*, op. cit., p. 848; ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (art. 648-bis)*. *Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, op. cit., pp. 5 e ss.

³⁶ Letteralmente, il titolo è «Dichiarazione di principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro». Il Comitato di Basilea è

mondiale e sviluppata sul modello della «Convenzione di diligenza» adottata dagli istituti di credito svizzeri:³⁷ si trattava e si tratta, in buona sostanza, di una carta nata per rafforzare la precitata Raccomandazione n. 80/10, dal momento che – in aggiunta alle descritte prescrizioni impartite otto anni addietro – venivano principalmente stabiliti gli ulteriori obblighi di non eseguire operazioni di importo significativo ogniqualvolta fossero insorti dubbi sulla identità del cliente o sospetti sulla finalità riciclatoria delle medesime (e comunque di fornire assistenza diretta all’Autorità giudiziaria e agli organi di Polizia in dette ipotesi), nonché di curare la scrupolosa osservanza delle leggi che regolano l’attività di intermediazione finanziaria. Anche questi obblighi, tuttavia, erano espressamente qualificati come “non vincolanti” e rappresentavano – per lo più – principi di autoregolamentazione a salvaguardia dell’immagine del sistema bancario.³⁸

Un terzo provvedimento, ancora, fu la già menzionata Convenzione di Vienna datata 20 dicembre 1988: essa – lo si ribadisce – rappresentava certamente un documento cardinale per lo sviluppo della lotta al riciclaggio, se non altro perché – in materia – affermava la necessità di introdurre nei singoli ordinamenti nazionali specifiche e severe norme penali, che facessero perdere al fenomeno *de quo* l’indistinta qualifica di “problematica criminale”. Tale Convenzione, non a caso, sottolineava la stretta correlazione tra il riciclaggio e il narcotraffico, indicava le dimensioni allarmanti ormai raggiunte dalle risorse finanziarie prodotte da quella tipologia di illecito, attenuava l’apprezzamento eminentemente “amministrativo” che fino ad allora aveva rivestito la questione, ma

stato costituito nel 1974, su iniziativa dei Governatori delle banche centrali del G10 ed ha sede presso la Banca dei Regolamenti Internazionali: ne sono membri il Belgio, il Canada, la Francia, la Spagna, la Germania, il Giappone, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Svezia, la Svizzera, il Regno Unito, gli Stati Uniti.

³⁷ Nella Dichiarazione di Basilea, in effetti, viene introdotto per la prima volta il concetto di “*due diligence*” da parte del sistema bancario e finanziario: un insieme di norme di comportamento che le banche dovrebbero osservare a tutela della propria reputazione nei confronti della clientela, al fine di evitare l’inconsapevole utilizzo del sistema finanziario quale intermediario per il trasferimento di denaro proveniente da gravi delitti.

³⁸ D’altronde, la Dichiarazione di Basilea non costituisce un vero e proprio documento a carattere normativo, ma una semplice dichiarazione di intenti.

soprattutto si sforzava di superare il principio “*pecunia non olet*”, curvando la parabola socio-criminologica del riciclaggio da espressione di una “criminalità puramente organizzata” a espressione di una più moderna e variegata “criminalità organizzata d’impresa”.

Infine, non possono essere sottaciute le note “40 Raccomandazioni” redatte nel 1990 dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI, ovvero FATF secondo l’acronimo inglese):³⁹ una istituzione intergovernativa costituita a Parigi nel luglio 1989 – in occasione del quindicesimo *summit* del G7 – e con la precipua finalità di promuovere efficaci politiche di natura non regolamentare contrastanti il riciclaggio di denaro.⁴⁰ In particolare, queste Raccomandazioni – peraltro modificate nel 1996 e nel 2001, e poi integralmente riscritte nel 2003⁴¹ – stabilivano per la prima volta il principio della soccombenza del segreto bancario rispetto alle esigenze antiriciclaggio e imponevano agli istituti di credito⁴² una collaborazione attiva (e non più soltanto passiva) con le Autorità investigative.

³⁹ Nella lingua italiana si preferisce utilizzare l’acronimo GAFI, derivante dal francese *Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux*, piuttosto che quello inglese FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*). Nello specifico, i compiti del GAFI sono quelli di redigere un rapporto annuale sulle misure antiriciclaggio (e le 40 Raccomandazioni costituiscono, appunto, la parte finale del primo rapporto annuale); monitorare la situazione normativa di ogni singolo Stato, mediante la redazione di vere e proprie “Schede Paese”; comunicare alle Autorità nazionali e internazionali tutte le novità in ordine alle tecniche di riciclaggio e, conseguentemente, di antiriciclaggio; curare un programma di relazioni esterne tra gli Stati aderenti e non aderenti, per una maggiore diffusione della normativa antiriciclaggio. Sul punto, cfr. PESTELLI, *Trattato di diritto penale*, op. cit., p. 849.

⁴⁰ Tali politiche si risolvono, in definitiva, nella adozione di atti e documenti che forniscono ai Paesi aderenti misure flessibili nella lotta al riciclaggio; misure, cioè, elaborate in modo da essere agevolmente recepite dal singolo Stato, tenuto conto della propria Carta costituzionale e della propria impostazione giuridica. Le politiche del GAFI investono un campo di operatività molto ampio, che va dai profili penalistici alle regole del sistema finanziario, fino ad arrivare alla trattazione di problematiche di cooperazione internazionale.

⁴¹ Tra il 1990 e il 1995, il GAFI ha altresì elaborato varie note interpretative che sono state concepite per chiarire l’applicazione di specifiche raccomandazioni. Attualmente, le 40 Raccomandazioni sono reperibili sul sito www.fatf-gafi.org.

⁴² A partire dal 2003 anche ai professionisti.

Orbene, sono proprio le ripercorse istanze di una forte internazionalizzazione ed europeizzazione del fenomeno, unitamente alle conseguenti scelte comuni adottate al riguardo da numerosi Paesi, ciò che – in Italia – determinò all’inizio dell’ultimo decennio del secolo appena trascorso il sorgere di condizioni favorevoli per una revisione della disciplina del riciclaggio, così come era stata introdotta nell’ordinamento penale nel 1978. Il nostro Legislatore infatti, incalzato – come sempre – da contingenti emergenze storiche e dalla necessità di rispondere alle medesime in modo fermo e deciso, approfittò del grave allarme sociale che, all’epoca, destava la crescente incidenza della mafia in settori ed in attività economiche essenziali dello Stato per varare la l. n. 55 del 19 marzo 1990 (c.d. “Gava-Vassalli”, allora rispettivamente Ministro dell’Interno e Ministro di Grazia e Giustizia), foriera di importanti elementi di riforma dell’art. 648-bis c.p..⁴³

La nuova versione⁴⁴ – introdotta dall’art. 23 della prefata normativa – rivelò fin dalle prime battute quale provvedimento di carattere internazionale, tra quelli poc’anzi enucleati, fosse stato il modello principale di riferimento: la Convenzione di Vienna del 1988.

In effetti, in ossequio a tale documento, prima di tutto al delitto fu conferito ufficialmente il *nomen* di «riciclaggio» e – nell’ottica di attribuirgli una certa qual forma di autonomia rispetto ai reati presupposto, nonché di creare un *continuum* di rilevanza penale teso a costruire una tutela molto estesa nel contrasto ad un fenomeno che

⁴³ Questa legge ricalcava un precedente disegno legislativo (atto n. 3325 – Camera dei Deputati), datato 5 novembre 1988 e recante il titolo “*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*”, che si poneva l’obiettivo di rafforzare gli strumenti ordinari di contrasto al crimine organizzato già previsti dalla vigente normativa antimafia: la l. n. 646/1982 (c.d. “Rognoni-La Torre”), che aveva introdotto anche misure patrimoniali di prevenzione; la l. n. 1423/1956; la l. n. 575/1965.

⁴⁴ Art. 648 bis. Riciclaggio. – «*Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Lire due milioni a Lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una attività professionale. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648*».

appariva assai multiforme – sul piano strutturale fu abbandonato il modello della fattispecie di attentato e il momento consumativo fu ricondotto al completamento fattuale della condotta.⁴⁵

L'intento, poi, di perseguire in materia la filosofia espansionistica propria della Carta austriaca spinse il Legislatore ad allargare l'oggetto materiale del delitto, ora ricomprendente il più ampio concetto di "utilità", in modo tale che non potesse essere escluso dalla novella previsione incriminatrice alcun provento di reato.

A conferma, inoltre, delle importanti finalità poste alla base dello spirito riformatore, al già disciplinato comportamento "sostitutivo" fu affiancato quello "ostacolante l'identificazione della provenienza" delle disponibilità derivanti dalla presupposta attività illecita:⁴⁶ in specie, il vecchio dolo specifico alternativo – previsto nelle due forme tipiche della ricettazione e del favoreggiamento – fu cancellato e rimpiazzato da un dolo sì generico, ma comunque supportato dalla consapevolezza e dalla volontà di intralciare l'accertamento della origine dei beni o di altre utilità; detta innovazione peraltro, unitamente alla circostanza per la quale nella attuata riforma non era chiaro se la realizzazione dell'ostacolo costituisse o meno presupposto necessario per la consumazione del crimine, avvicinò moltissimo l'ipotesi contemplata dalla normativa domestica (ostacolo alla identificazione della provenienza come condotta) a quella indicata nella Convenzione di Vienna (dissimulazione dell'origine come dolo specifico).

Da ultimo – oltre ad una meditata revisione del trattamento sanzionatorio (concretizzatasi nell'innalzamento del massimo edittale di pena detentiva), nonché alla aggiunta della aggravante riferita alla perpetrazione della condotta riciclatoria nell'ambito dell'esercizio di una attività professionale – fu esteso l'elenco dei reati base ai delitti concernenti la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope: un inserimento – lo stesso – che, giustificato da una sempre più crescente convinzione delle

⁴⁵ Per una esauriente disamina delle modifiche apportate dalla l. n. 55/1990, cfr. FONTANA, *La responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001 e la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio*, in www.forum231.it, pp. 13 e ss.

⁴⁶ Cfr. COCUZZA, *Segreto bancario, criminalità organizzata, riciclaggio, evasione fiscale in Italia*, Padova, 2007, pp. 316 e ss.

caratteristiche intrinseche della “narco-criminalità”, quali la sua natura propriamente transnazionale e la sua nota e indiscussa capacità di generare ingenti quantitativi di denaro, scaturiva con ogni evidenza dalla assimilazione del modello legislativo statunitense, di fatto ormai assunto a decisivo antecedente storico.

3.3 (Segue): il terzo intervento legislativo. La Legge n. 328/1993 alla luce della Convenzione di Strasburgo del 1990

La legge “Gava-Vassalli” accelerò indiscutibilmente quella che – da qualche anno, in quasi tutte le democrazie liberali dell’Occidente – andava sviluppandosi come nuova e importante prospettiva d’azione del diritto penale dell’offesa: l’abbandono, cioè, della visione classica (tipica anche dell’intervento del 1978) della sanzione criminale, incentrata fino ad allora sul danno al patrimonio dei singoli individui, per una tutela che – proprio in considerazione dei profondi mutamenti sociali e delle relazioni intersoggettive – avrebbe dovuto abbracciare anche interessi economici più generali e concernenti lo scardinamento di quei bacini finanziari fortemente distorsivi e inquinanti il mercato legale.⁴⁷

D’altro canto, l’art. 24 del medesimo provvedimento – che ebbe ad introdurre nel codice Rocco il reato di «Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» (art. 648-ter) – aveva fornito la prova di una raggiunta maggiore coscienza del fenomeno riciclaggio in sé; una più matura consapevolezza della pericolosità di tale delitto che – nel contesto di una continua evoluzione normativa – aveva infatti portato, nel frattempo, ad un graduale ridimensionamento della spiccata valutazione retrospettiva caratterizzante l’art. 648-bis c.p. nella sua prima versione.⁴⁸

Tuttavia, la legge “Gava-Vassalli” non propose affatto un modello di reato scevro da difetti e definitivamente soddisfacente. Essa, in effetti, non solo e non tanto – da un punto di vista del

⁴⁷ Cfr. FONTANA, *La responsabilità degli enti*, op. cit., p. 16.

⁴⁸ Cfr. CERBO, *Il riciclaggio di denaro*, op. cit., p. 4.

perfezionamento del crimine – vincolò di fatto la condotta riciclatoria ad un intervento “fisico” sull’oggetto materiale dell’illecito, quanto e soprattutto rimarcò il disinteresse del Legislatore italiano verso la previsione di una più omnicomprensiva categoria di reati presupposto, in specie i reati di natura economica – anch’essi, come i delitti di droga, assai frequenti e allarmanti – che continuavano ad essere puniti, nel loro rapporto di presupposizione, solo con la disciplina della ricettazione e del favoreggiamento;⁴⁹ la l. n. 55/1990, in altre parole, evidenziò ancora una volta quella che – al di là delle sbavature fisionomiche che ogni nuova riformulazione di fattispecie porta con sé, sia sul piano oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo – senz’ombra di dubbio continuava a rappresentare la maggiore pecca legislativa nella lotta al fenomeno del riciclaggio: l’ostinazione dello Stato nel non percepire la sempre più crescente capacità della delinquenza di diversificare l’origine dei flussi dei propri capitali, e dunque l’ostinazione dello Stato nel non comprendere come una limitata enumerazione dei delitti fonte continuasse a produrre effetti distorsivi nella stessa dialettica processuale, in punto di onere probatorio a carico dell’Accusa.⁵⁰

Ma ecco che, a distanza di pochi mesi, di nuovo lo scenario internazionale tornò ad essere la spinta propulsiva per una ennesima futura riforma dell’art. 648-bis c.p..

Infatti, in ossequio alle indicazioni impartite dal G.A.F.I. e in anticipo rispetto alla adozione della direttiva europea n. 91/308,⁵¹ l’8 novembre 1990 il Consiglio d’Europa depositò a Strasburgo –

⁴⁹ D’altronde, nessuno può dimenticare “Tangentopoli”, scoppiata il 17 febbraio 1992 con l’arresto dell’On. Mario Chiesa – esponente del PSI – che scosse le fondamenta del mondo politico e finanziario italiano.

⁵⁰ Cfr. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, op. cit., pp. 39, 45 e 46.

⁵¹ Tale direttiva, adottata dal Consiglio CEE il 10 giugno 1991, impartiva disposizioni al settore finanziario, con particolare attenzione alle istituzioni creditizie, ritenute destinatarie di specifici obblighi di informazione e di collaborazione con le Autorità di vigilanza. Il provvedimento forniva un quadro ampio e generale del fenomeno del riciclaggio, senza mai ricondurlo espressamente alla fattispecie penale. Tuttavia, in calce, quale sorta di dichiarazione di intenti, era apposta una formula secondo la quale gli Stati membri si sarebbero impegnati ad adottare – entro il 31 dicembre 1992 – le misure necessarie *«per mettere in vigore una legislazione penale che permetta di soddisfare gli obblighi che derivano loro da detti strumenti»*.